



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



International Plant Protection Convention
Protecting the world's plant resources from pests

International standard on phytosanitary measures 3

ISPM 3

ITA

Linee-guida per l'esportazione, spedizione, importazione e rilascio di organismi per la lotta biologica ed altri organismi utili

Published by arrangement with the Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
by the Regional Plant Protection Service
Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Agricoltura



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Tradotto a cura del

Servizio
fitosanitario
Emilia-Romagna

Questa pagina è stata lasciata bianca intenzionalmente.

STANDARD INTERNAZIONALI PER
LE MISURE FITOSANITARIE

ISPM 3

**Linee-guida per l'esportazione, spedizione,
importazione e rilascio di organismi per la lotta
biologica ed altri organismi utili.**

Realizzato dalla Segreteria della Convenzione Internazionale
sulla Protezione dei Vegetali
Adottato nel 2005; pubblicato nel 2017

Le denominazioni utilizzate e la presentazione del materiale in questo prodotto informativo non implicano l'espressione di alcuna opinione da parte dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) in merito allo stato giuridico o di sviluppo di qualsiasi Paese, territorio, città o zona o delle sue autorità, o relativa alla delimitazione delle sue frontiere o confini. La citazione di società o prodotti specifici dei produttori, indipendentemente dal fatto che siano stati brevettati o meno, non implica che questi siano stati approvati o raccomandati dalla FAO in modo privilegiato rispetto ad altri di natura simile che non sono menzionati.

Le opinioni espresse in questo prodotto informativo sono quelle dell'autore (i) e non riflettono necessariamente le opinioni o le politiche della FAO.

© FAO, 2017

La FAO incoraggia l'uso, la riproduzione e la diffusione di materiale in questo prodotto informativo. Salvo ove diversamente indicato, il materiale può essere copiato, scaricato e stampato per scopi di studio, ricerca e insegnamento privati, o per uso in prodotti o servizi non commerciali, a condizione che venga riconosciuta la FAO come fonte e titolare del copyright e che la FAO l'approvazione delle opinioni, dei prodotti o dei servizi degli utenti non è in alcun modo implicita.

Tutte le richieste di diritti di traduzione e adattamento e di rivendita e altri diritti di utilizzo commerciale dovrebbero essere fatte tramite www.fao.org/contact-us/licence-request o indirizzate a copyright@fao.org

I prodotti di informazione della FAO sono disponibili sul sito web della FAO (www.fao.org/publications) e possono essere acquistati tramite publicationssales@fao.org.

Quando viene riprodotto questo ISPM, è necessario ricordare che le versioni attualmente adottate di ISPM sono disponibili per il download su www.ippc.int.

Cronologia delle pubblicazioni

Questa non è parte ufficiale dello standard

- 1991-09 l'EWG ha sviluppato una bozza del testo.
- 1992-05 TC-RPPOs ha aggiunto il tema *Codice di condotta per l'importazione e rilascio di organismi per la lotta biologica* (1992001).
- 1992-05 TC-RPPOs hanno rivisto e approvato la bozza per la MC.
- 1993 Inviata per la MC.
- 1994-05 CEPM-1 ha riveduto la bozza e richiesto il completamento della bozza
- 1995-05 CEPM-2 ha riveduto la bozza per l'adozione.
- 1995-11 La 28ª Conferenza ha adottato lo standard.
- ISPM 3.** 1995. *Codice di condotta per l'importazione e rilascio di organismi per la lotta*. Roma, CIPV, FAO.
- 2000-05 ISC-1 ha adottato il tema *Revisione dell'ISPM 3* (2000-001).
- 2001-05 ISC-3 ha approvato *Specifiche 4 Revisione dell'ISPM 3*.
- 2002-04 ICPM-4 ha aggiunto il tema.
- 2002-12 EWG ha riveduto lo standard.
- 2003-04 ICPM-5 ha evidenziato l'alta priorità del tema.
- 2003-05 SC-7 ha rivisto lo standard e richiesto ad un esperto del CAB (Caribbean and Latin American Regional Centre) per una revisione.

2003 La revisione del CAB è stata fornita (*Bio control news and Information 2003 vol. 24*).

2004-04 SC revised standard and approved for MC.

2004-06 Inviata per la MC.

2004-11 SC ha riveduto lo standard per l'adozione.

2005-04 ICPM-7 ha adottato lo standard riveduto.

ISPM 3. 2005. *Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms*. Rome, IPPC, FAO.

2010-07 La Segreteria CIPV ha effettuato correzioni a mano come evidenziato dalla CPM-5 (2010).

2015-06 La Segreteria CIPV ha inglobato tali correzioni e riformattato standards secondo revoking of standards procedure from CPM-10 (2015).

2017-04 La CPM ha preso nota di tali correzioni relative alla "struttura di quarantena" da sostituire col termine del Glossario "stazione di quarantena". La Segreteria CIPV ha inglobato le suddette correzioni.

Ultimo aggiornamento della Cronologia della pubblicazione: 2017-04

INDICE

Introduzione	4
Ambito	4
Riferimenti	4
Definizioni	4
Schema dei requisiti	4
PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI	6
REQUISITI	7
1. Designazione dell'autorità responsabile e descrizione delle responsabilità generali.....	7
1.1 Parti contraenti	7
1.2 Responsabilità generali	7
2. Analisi del Rischio Fitosanitario	8
3. Responsabilità delle Parti Contraenti prima dell'Importazione	9
3.1 Responsabilità della parte contraente importatrice	9
3.2 Responsabilità dell'ONPV di un Paese esportatore	10
4. Responsabilità Documentali dell'Importatore prima dell'importazione.....	10
4.1 Requisiti documentali relative all'organismo oggetto di controllo.....	10
4.2 Requisiti documentali relative all'organismo per la lotta biologica o altro organismo utile	11
4.3 Requisiti documentali relative a potenziali rischi e piani d'emergenza.....	11
4.4 Requisiti documentali relativi a ricerca in quarantena.....	11
5. Responsabilità dell'Esportatore.....	12
5.1 Responsabilità specifiche relative ad organismi destinati a rilasci inondativi	12
6. Responsabilità dell'ONPV o di altra Autorità Responsabile della Parte Contraente Importatrice al momento dell'Importazione.....	12
6.1 Ispezione	12
6.2 Quarantena	12
6.3 Rilascio	12
7. Responsabilità dell'ONPV o di altra autorità responsabile prima, durante e dopo il rilascio	12
7.1 Rilascio	13
7.2 Documentazione	13
7.3 Monitoraggio e valutazione	13
7.4 Piani d'emergenza.....	13
7.5 Comunicazione	13
7.6 Notificazioni	13

Adozione

Questo standard è stato adottato per la prima volta dalla Ventottesima Sessione della Conferenza della FAO nel novembre 1995 come *Codice di condotta per l'importazione e il rilascio di organismi esotici per il controllo biologico*. La prima revisione è stata adottata dalla settima sessione della Commissione interinale sulle Misure Fitosanitarie nell'aprile 2005 come l'attuale standard.

Introduzione

Ambito

Questo standard¹ fornisce linee guida per la gestione del rischio relative all'esportazione, spedizione, importazione e rilascio di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili. Elenca le responsabilità correlate delle parti contraenti della CIPV, delle organizzazioni nazionali per la protezione dei vegetali (ONPV) o di altre autorità responsabili, importatori ed esportatori (come descritto nello standard). Lo standard prende in considerazione gli organismi per la lotta biologica in grado di auto-riprodursi (inclusi parassitoidi, predatori, parassiti, nematodi, organismi fitofagi e agenti patogeni come funghi, batteri e virus), nonché insetti sterili e altri organismi utili (come micorrize e impollinatori) e comprende quelli confezionati o formulati come prodotti commerciali. Sono incluse anche disposizioni per l'importazione per la ricerca in stazioni di quarantena di agenti di controllo biologico non indigeni e altri organismi.

Il campo di applicazione di questo standard non include gli organismi viventi modificati, le questioni relative alla registrazione di biopesticidi o agenti microbici destinati al controllo dei parassiti dei vertebrati.

Riferimenti

Il presente standard si riferisce agli Standard Internazionali per le Misure Fitosanitarie (ISPM). Gli ISPM sono disponibili sul Portale Fitosanitario Internazionale (IPP) all'indirizzo <https://www.ippc.int/coreactivities/standards-setting/ispms>.

CBD. 1992. *Convention on Biological Diversity*. Montreal, CBD.

IPPC. 1997. *International Plant Protection Convention*. Rome, IPPC, FAO.

Definizioni

Le definizioni dei termini fitosanitari utilizzati nel presente standard sono disponibili nell'ISPM 5 (Glossario dei termini fitosanitari).

Schema dei requisiti

Questo standard ha lo scopo di facilitare l'esportazione, la spedizione, l'importazione e il rilascio in sicurezza di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili. Le responsabilità in merito sono detenute dalle parti contraenti, dalle ONPV o da altre autorità responsabili e da importatori ed esportatori.

Le parti contraenti o le loro autorità designate dovrebbero prendere in considerazione e attuare misure fitosanitarie adeguate relative all'esportazione, alla spedizione, all'importazione e al rilascio di organismi per la lotta biologica e di altri organismi utili e, se necessario, rilasciare permessi d'importazione correlati.

Come descritto nella presente norma, le ONPV o altre autorità responsabili dovrebbero:

- eseguire analisi del rischio fitosanitario sugli organismi per la lotta biologica e altri organismi utili prima dell'importazione o prima del rilascio

¹ Nessuna disposizione del presente standard pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito di altri accordi internazionali. Potrebbero essere applicabili disposizioni di altri accordi internazionali, ad esempio della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD).

- assicurare, nel certificare le esportazioni, che siano rispettati i requisiti fitosanitari di importazione delle parti contraenti importatrici
- ottenere, fornire e valutare la documentazione, se del caso, pertinente per l'esportazione, la spedizione, l'importazione o il rilascio di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili
- assicurare che gli organismi per la lotta biologica e altri organismi utili siano portati direttamente nelle stazioni di quarantena o nelle strutture designate destinate all'allevamento di massa o, se del caso, passati direttamente per il rilascio nell'ambiente
- incoraggiare il monitoraggio del rilascio di agenti di controllo biologico o organismi utili al fine di valutare l'impatto sugli organismi oggetto di controllo e su tutti gli altri.

Le responsabilità degli esportatori e le raccomandazioni per loro comprendono la garanzia che le partite di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili rispettino i requisiti fitosanitari di importazione dei Paesi importatori e gli accordi internazionali pertinenti, imballando le spedizioni in modo sicuro e fornendo la documentazione adeguata relativa agli organismi per la lotta biologica o altri organismi utili.

PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI

La Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Vegetali (CIPV) si basa sull'assicurare azioni comuni ed efficaci per prevenire la diffusione e l'introduzione di parassiti di vegetali e prodotti vegetali e la promozione di misure appropriate per il loro controllo (articolo I della CIPV). In questo contesto, le disposizioni della CIPV si estendono a qualsiasi organismo in grado di ospitare o diffondere parassiti dei vegetali, in particolare per quanto riguarda i trasporti internazionali (articolo I della CIPV).

La CIPV contiene le seguenti disposizioni in relazione alla regolamentazione degli agenti di controllo biologico e di altri organismi benefici. L'articolo VII.1 stabilisce:

Al fine di impedire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi regolamentati nei loro territori, le parti contraenti hanno l'autorità sovrana di regolamentare, in conformità con gli accordi internazionali applicabili, l'ingresso di vegetali e prodotti vegetali e altri articoli regolamentati e, a tal fine, possono ...:

- (c) vietare o limitare la circolazione di organismi nocivi regolamentati nei loro territori
- (d) vietare o limitare la circolazione degli organismi per la lotta biologica e di altri organismi di interesse fitosanitario dichiarati utili nei loro territori.

La sezione 4.1 dell'ISPM 20 (*Linee guida per un sistema di regolamentazione delle importazioni fitosanitarie*) contiene un riferimento alla regolamentazione degli organismi per la lotta biologica; afferma:

Le merci importate che possono essere regolamentate includono oggetti che possono essere infestati o contaminati da parassiti regolamentati. ... Di seguito sono riportati esempi di oggetti regolamentati: ...
- parassiti e organismi per la lotta biologica.

Questa revisione dell'ISPM 3 fornisce linee guida relative alle misure fitosanitarie, nonché linee guida raccomandate per un uso sicuro degli organismi per la lotta biologica e di altri organismi utili. In alcuni casi, si può ritenere che il campo di applicazione di queste linee guida si estenda oltre il campo di applicazione e le disposizioni della CIPV come sopra descritto. Ad esempio, sebbene il contesto primario di questo standard si riferisca a problemi fitosanitari, l'uso "sicuro" come menzionato nello standard deve essere interpretato in senso più ampio, cioè minimizzare altri effetti negativi non fitosanitari. Le preoccupazioni fitosanitarie possono includere la possibilità che organismi per la lotta biologica di recente introduzione possano colpire principalmente altri organismi non oggetto di controllo, ma comportare quindi effetti dannosi sulle specie vegetali o sulla salute dei vegetali in habitat o ecosistemi. Tuttavia, non si intende che alcun aspetto di questo standard modifichi in alcun modo l'ambito o gli obblighi della CIPV o dei suoi ISPM.

La struttura di questo standard riveduto segue sostanzialmente la stessa struttura dell'ISPM 3 originale (*Codice di condotta per l'importazione e il rilascio di agenti esotici di controllo biologico*) e il suo contenuto si basa principalmente sulla gestione del rischio relativa all'uso di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili. È noto che le norme esistenti sull'analisi del rischio fitosanitario [ISPM 2 (*Framework per l'analisi del rischio fitosanitario*) e ISPM 11 (*Analisi del rischio fitosanitario per organismi nocivi da quarantena*)] forniscono i processi fondamentali appropriati per lo svolgimento di valutazione del rischio fitosanitario per organismi per la lotta biologica e altri organismi utili. In particolare, l'ISPM 11 include disposizioni per la valutazione del rischio fitosanitario in relazione ai rischi ambientali, e questo aspetto comprende tali rischi ambientali relativi all'uso di organismi per la lotta biologica.

La CIPV tiene conto dei principi approvati a livello internazionale che disciplinano la protezione dell'ambiente (Preambolo). Il suo scopo include la promozione di adeguate misure fitosanitarie (articolo I.1). Nell'effettuare l'analisi del rischio fitosanitario conformemente a questo e ad altri ISPM appropriati e nello sviluppare e applicare le relative misure fitosanitarie, le parti contraenti dovrebbero

anche considerare il potenziale di più ampi impatti ambientali derivanti dal rilascio di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili² (ad esempio, impatti su invertebrati non oggetto di controllo).

La maggior parte di questo standard si basa sul presupposto che un organismo per la lotta biologica o un altro organismo utile possa essere stesso un potenziale parassita, e in questo senso si applica l'articolo VII.1 (c) della CIPV poiché le parti contraenti possono vietare o limitare il movimento di parassiti regolamentati nei loro territori. In alcune situazioni, gli organismi per la lotta biologica e altri organismi utili possono agire come vettore o via d'introduzione per parassiti delle piante, iper-parassitoidi, iper-parassiti ed entomopatogeni. In questo senso, gli organismi per la lotta biologica e altri organismi utili possono essere considerati articoli regolamentati come descritto nell'Articolo VII.1 della CIPV e ISPM 20.

Scopo dello standard

Gli obiettivi dello standard sono:

- facilitare l'esportazione, la spedizione, l'importazione e il rilascio in sicurezza di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili fornendo orientamenti per tutti gli organismi pubblici e privati coinvolti, in particolare attraverso lo sviluppo della legislazione nazionale dove non esiste
- descrivere la necessità di cooperazione tra i paesi importatori ed esportatori in modo che:
 - i benefici che derivano dall'uso di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili sono raggiunti con effetti negativi minimi
 - sono promosse pratiche che garantiscono un uso efficiente e sicuro minimizzando i rischi ambientali dovuti a manipolazione o uso impropri.

Le linee guida a sostegno di questi obiettivi sono descritte per:

- incoraggiare pratiche commerciali responsabili
- assistere i paesi nella progettazione di regolamenti per affrontare la manipolazione, la valutazione e l'uso in sicurezza di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili
- fornire raccomandazioni sulla gestione dei rischi per l'esportazione, la spedizione, l'importazione e il rilascio sicuri di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili
- promuovere l'uso sicuro di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili.

REQUISITI

1. Designazione dell'autorità responsabile e descrizione delle responsabilità generali

1.1 Parti contraenti

Le parti contraenti dovrebbero designare un'autorità con le competenze appropriate (di solito la loro ONPV) responsabile della certificazione delle esportazioni e della regolamentazione dell'importazione o del rilascio di organismi per la lotta biologica e di altri organismi utili, fatte salve le pertinenti misure e procedure fitosanitarie.

Le parti contraenti dovrebbero disporre di disposizioni per l'attuazione di adeguate misure fitosanitarie per l'esportazione, la spedizione, l'importazione o il rilascio di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili.

1.2 Responsabilità generali

L'ONPV o altra autorità responsabile dovrebbe stabilire procedure per l'attuazione di questo standard, anche per la valutazione della documentazione pertinente specificata nella sezione 4.

L'ONPV o altra autorità responsabile dovrebbe:

- condurre un'analisi del rischio fitosanitario prima dell'importazione o del rilascio di agenti di controllo biologico e altri organismi benefici
- assicurare, nel certificare le esportazioni, il rispetto delle normative dei paesi importatori

² Le competenze, gli strumenti e il lavoro disponibili nelle sedi internazionali competenti nel settore dei rischi per l'ambiente dovrebbero essere presi in considerazione, se del caso.

- fornire e valutare la documentazione, se del caso, pertinente per l'esportazione, la spedizione, l'importazione o il rilascio di agenti di controllo biologico e altri organismi utili
- assicurare che gli organismi per la lotta biologica e altri organismi utili siano portati direttamente nelle stazioni di quarantena designate o, se del caso, passati a strutture di allevamento di massa o direttamente per il rilascio nell'ambiente
- assicurare che gli importatori e, se del caso, gli esportatori si assumano le proprie responsabilità
- considerare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio gli impatti sugli invertebrati non oggetto di controllo.

L'ONPV o altra autorità responsabile dovrebbe mantenere la comunicazione e, se del caso, coordinarsi con le parti interessate, compresi altri NPPO o autorità pertinenti su:

- caratteristiche dell'organismo per la lotta biologica e di altri organismi utili
- valutazione dei rischi, inclusi i rischi ambientali
- etichettatura, imballaggio e conservazione durante la spedizione
- procedure di spedizione e movimentazione
- distribuzione e commercio
- rilascio
- valutazione delle prestazioni
- scambio di informazioni
- occorrenza di incidenti imprevisti e o dannosi, comprese le azioni correttive intraprese.

2. Analisi del Rischio Fitosanitario

L'ONPV del Paese importatore dovrebbe determinare se un organismo deve essere sottoposto all'analisi del rischio fitosanitario (PRA). L'ONPV o altra autorità responsabile può anche essere responsabile di garantire il rispetto di altri requisiti legislativi nazionali; tuttavia, questi potrebbero non essere obblighi CIPV.

La valutazione del rischio fitosanitario dovrebbe essere condotta conformemente all'ISPM 2 e/o allo stadio 2 dell'ISPM 11, a seconda dei casi, tenendo conto delle incertezze e delle potenziali conseguenze ambientali, come previsto da tali standard. Oltre a condurre una valutazione del rischio fitosanitario, le parti contraenti dovrebbero anche considerare possibili impatti sull'ambiente, come quelli sugli invertebrati non oggetto di controllo.

La maggior parte delle parti contraenti richiede il completamento della PRA prima dell'importazione e la giustificazione tecnica, come descritto nell'ISPM 20, attraverso la PRA, necessarie per determinare se i parassiti debbano essere regolamentati e la forza delle misure fitosanitarie da adottare nei loro confronti. Ove appropriato, se la valutazione del rischio fitosanitario dell'organismo proposto non fosse stata effettuata o completata prima dell'importazione, dovrebbe essere completata prima del rilascio (vedere sezione 7). Tuttavia, è noto che potrebbe essere necessario importare organismi per la lotta biologica e altri organismi utili per la ricerca e la valutazione in strutture sicure prima del rilascio. L'ISPM 20 afferma inoltre che le parti contraenti possono prevedere disposizioni speciali per l'importazione di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili per la ricerca scientifica e che tali importazioni possono essere autorizzate con la disposizione di garanzie adeguate. L'ONPV dovrebbe essere preparato per tali importazioni con l'aspettativa che, se necessario, sarà completata una PRA completa conformemente all'ISPM 11 prima del rilascio. Quando vengono identificati i rischi non fitosanitari, potrebbe essere necessario rivolgersi ad altre autorità competenti per eventuali azioni.

Potrebbe essere importante condurre ulteriori indagini scientifiche nel Paese esportatore prima di importare gli organismi per la lotta biologica o altri organismi utili al fine di verificare l'accuratezza e l'affidabilità della valutazione del rischio. Tra le altre opzioni e, se del caso, le ONPV o altre autorità responsabili possono prendere in considerazione la possibilità di tali indagini scientifiche, in cooperazione con le autorità del Paese esportatore e in conformità con le procedure e le normative pertinenti.

3. Responsabilità delle Parti Contraenti prima dell'Importazione

3.1 Responsabilità della parte contraente importatrice

La parte contraente importatrice o la sua ONPV o altra autorità responsabile dovrebbe:

3.1.1 Promuovere la consapevolezza e il rispetto di questo standard e introdurre le necessarie misure fitosanitarie per regolamentare l'importazione, la spedizione o il rilascio di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili nel proprio Paese e prevedere un'applicazione efficace.

3.1.2 Valutare la documentazione sull'organismo nocivo oggetto di controllo e sull'organismo per la lotta biologica e sugli organismi utili forniti dall'importatore (vedere la sezione 4) in relazione al livello accettabile di rischio. La parte contraente dovrebbe stabilire adeguate misure fitosanitarie per l'importazione, la spedizione, le stazioni di quarantena (compresa l'approvazione delle strutture di ricerca e le misure fitosanitarie per il confinamento e lo smaltimento) o il rilascio di organismi per la lotta biologica adeguati al rischio valutato. Se l'organismo per la lotta biologica o altro organismo utile è già presente nel Paese, la regolamentazione potrebbe essere necessaria solo per garantire che non vi sia contaminazione o infestazione di questo organismo o che l'incrocio con genotipi locali della stessa specie non comporti nuovi rischi fitosanitari. Il rilascio inondativo può essere limitato per questi motivi.

3.1.3 Emanare regolamenti che stabiliscono i requisiti che devono essere soddisfatti dal Paese esportatore, dall'esportatore e dall'importatore³. Se del caso, questi possono includere:

- l'emissione di un documento di autorizzazione accompagnatorio (permesso o licenza di importazione)
- certificazione fitosanitaria, secondo ISPM 12 (Certificati fitosanitari)
- un documento di certificazione specifico
- identificazione autorevole di organismi durante la quarantena e fornitura di un campione di riferimento
- specifica della fonte dell'organismo per la lotta biologica o di altri organismi utili, compresi origine e/o punto di produzione, ove pertinente
- precauzioni da prendere contro l'inclusione di nemici naturali dell'organismo per la lotta biologica o di altri organismi utili e di contaminazione o infestazione
- requisiti relativi all'imballaggio per la spedizione durante il trasporto e lo stoccaggio
- procedure per lo smaltimento degli imballaggi
- strumenti per convalidare la documentazione
- strumenti per convalidare il contenuto delle spedizioni
- condizioni alle quali il pacchetto può essere aperto
- designazione dei punti di entrata
- identificazione della persona o dell'organizzazione che riceve la spedizione
- requisiti per le strutture in cui possono essere detenuti l'organismo per la lotta biologica o altri organismi utili

3.1.4 Garantire che siano predisposte le procedure per la documentazione di:

- analisi del rischio fitosanitario
- l'importazione (identità, origini, date)
- coltivazione, allevamento o moltiplicazione
- rilascio (quantità rilasciate, date, luoghi)
- qualsiasi altro dato rilevante.

Tali registrazioni possono essere rese disponibili alla comunità scientifica e al pubblico, a seconda dei casi, proteggendo al contempo i diritti proprietari dei dati.

³ Le disposizioni di altri accordi internazionali possono riguardare l'importazione di organismi per il controllo biologico o altri organismi utili (ad esempio la Convenzione sulla Diversità Biologica).

- 3.1.5 Se del caso, assicurare l'immissione delle spedizioni e l'elaborazione, ove necessario, attraverso le stazioni di quarantena. Laddove un Paese non disponga di stazioni di quarantena sicure, può essere presa in considerazione l'importazione attraverso una stazione di quarantena in un Paese terzo, riconosciuta dalla parte contraente importatrice.
- 3.1.6 Considerare, attraverso l'analisi del rischio fitosanitario, il rischio di introdurre altri organismi associati all'organismo per la lotta biologica o all'organismo utile. Le considerazioni (tenendo conto dei principi di necessità e di impatto minimo) dovrebbero includere misure fitosanitarie che richiedono la coltura di organismi per la lotta biologica importati e altri organismi utili in quarantena prima del rilascio. Allevare o coltivare l'organismo importato per almeno una generazione può aiutare a garantire la purezza della cultura e l'assenza da iper-parassiti e agenti patogeni o parassiti associati, oltre a facilitare l'identificazione autorevole. Ciò è particolarmente consigliabile quando gli organismi per la lotta biologica e altri organismi utili vengono raccolti in natura.
- 3.1.7 Ove possibile, assicurare la conservazione in raccolte di campioni di riferimento identificati in modo autorevole dell'organismo importato per la lotta biologica o di altri organismi utili (e ospite(i) ove opportuno). È preferibile depositare una serie di campioni, ove disponibili, per consentire variazioni naturali.
- 3.1.8 Nel caso della Tecnica dell'Insetto Sterile (SIT), l'insetto sterile può essere marcato per differenziarlo dall'insetto naturale.
- 3.1.9 Considerare, attraverso l'analisi del rischio fitosanitario (coerente con i principi di necessità e di impatto minimo), se, dopo una prima importazione o rilascio, ulteriori importazioni dello stesso organismo per la lotta biologica o altro organismo utile possano essere esentate da alcuni o tutti i requisiti per importare. Può anche essere presa in considerazione la pubblicazione di elenchi di organismi per la lotta biologica approvati e vietati e di altri organismi utili. Se del caso, gli organismi per la lotta biologica vietati dovrebbero essere inclusi negli elenchi di organismi nocivi regolamentati (stabiliti e aggiornati dalle parti contraenti conformemente alla CIPV e all'ISPM 19 (*Linee guida sugli elenchi di organismi nocivi regolamentati*)).

3.2 Responsabilità dell'ONPV di un Paese esportatore

L'ONPV di un Paese esportatore dovrebbe garantire che i requisiti fitosanitari di importazione del Paese importatore siano soddisfatti e che i certificati fitosanitari siano emessi conformemente all'ISPM 12 ove richiesto dal Paese importatore per le spedizioni di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili, se questi sono considerati come potenziali parassiti o vie d'introduzione per i parassiti delle piante.

L'ONPV è inoltre incoraggiata a seguire gli elementi appropriati di questo standard laddove il Paese importatore non ha una legislazione relativa all'importazione di organismi per la lotta biologica e altri organismi utili.

4. Responsabilità Documentali dell'Importatore prima dell'importazione

4.1 Requisiti documentali relative all'organismo oggetto di controllo

Prima della prima importazione, l'importatore di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili dovrebbe fornire le informazioni richieste dall'ONPV o da altra autorità responsabile della parte contraente importatrice. Per tutti gli organismi per la lotta biologica o altri organismi utili, queste informazioni includono un'identificazione accurata degli organismi oggetto di controllo, generalmente a livello di specie. Laddove un organismo per la lotta biologica destinato a controllare un parassita venga importato, le informazioni sull'organismo nocivo oggetto di controllo possono anche includere:

- la sua distribuzione mondiale e origine probabile
- le conoscenze sulla sua biologia ed ecologia
- le informazioni disponibili sulla sua importanza economica ed il suo impatto ambientale
- i possibili benefici e qualsiasi interesse contrastante relativo al suo utilizzo

- nemici naturali noti, antagonisti e altri organismi di lotta biologica o concorrenti dell'organismo nocivo oggetto di controllo già presenti o utilizzati nell'area di rilascio proposta o in altre parti del mondo.

Per tutti gli organismi per la lotta biologica o altri organismi utili, altre informazioni significative per la PRA possono anche essere richieste dall'ONPV o da altra autorità responsabile della parte contraente importatrice.

4.2 Requisiti documentali relative all'organismo per la lotta biologica o altro organismo utile

Prima della prima importazione, l'importatore di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili dovrebbe coordinarsi con l'esportatore per fornire la documentazione, corredata di adeguati riferimenti scientifici, all'ONPV o altra autorità responsabile della parte contraente importatrice con informazioni sull'organismo per la lotta biologica o organismo utile tra cui:

- sufficiente caratterizzazione dell'organismo per la lotta biologica o di altro organismo utile per consentirne un'accurata identificazione, in generale al livello minimo della specie
- una sintesi di tutte le informazioni disponibili sulla sua origine, distribuzione mondiale, biologia, nemici naturali, iper-parassiti e impatto nella sua area di distribuzione
- informazioni disponibili sulla specificità dell'ospite (in particolare, un elenco di ospiti confermati) dell'organismo per la lotta biologica o dell'organismo utile e di eventuali pericoli potenziali per gli ospiti non oggetto di controllo
- descrizione dei nemici naturali e contaminanti dell'organismo e procedure necessarie per la loro eliminazione dalle colonie di laboratorio. Ciò include, se del caso, procedure per identificare accuratamente e, se necessario, eliminare dalla cultura l'ospite su cui è stato coltivato l'organismo per la lotta biologica o l'organismo utile. Devono inoltre essere fornite informazioni su eventuali misure fitosanitarie adottate prima della spedizione.

4.3 Requisiti documentali relative a potenziali rischi e piani d'emergenza

Prima della prima importazione, l'importatore di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili è incoraggiato a fornire documentazione all'ONPV o ad altra autorità responsabile che:

- identifica i potenziali rischi per la salute e analizza i rischi⁴ presenti per il personale operativo esposto durante la manipolazione di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili in condizioni di laboratorio, di produzione e di applicazione.
- specifica i piani di emergenza o le procedure già esistenti, qualora l'organismo per la lotta biologica o l'organismo utile presentino proprietà avverse inattese.

4.4 Requisiti documentali relativi a ricerca in quarantena

Un importatore di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili proposti per la ricerca in quarantena dovrebbe fornire quante più informazioni possibili come descritto ai punti 4.1–4.3. Tuttavia, è noto che gli organismi raccolti sul campo importati dai ricercatori nelle spedizioni iniziali di potenziali organismi per la lotta biologica non possono essere descritti in relazione alla loro esatta identità tassonomica, gamma di ospiti, impatto su organismi non oggetto di controllo, distribuzione, biologia, impatto in un'area di distribuzione, ecc. Queste informazioni saranno determinate dopo che gli organismi candidati per la lotta biologica sono stati studiati in quarantena.

Il ricercatore, insieme alla stazione di quarantena da utilizzare, dovrebbe anche fornire le seguenti informazioni:

- la natura del materiale proposto per l'importazione
- il tipo di ricerca da svolgere

⁴ Esperienza, strumenti e lavoro disponibili in sedi internazionali con competenza nell'area dei rischi per la salute umana dovrebbe essere presa in considerazione, se del caso

- descrizione dettagliata della stazione di quarantena (compresa la sicurezza e la competenza e le qualifiche del personale)
- un piano di emergenza che sarà attuato in caso di fuga dalla stazione di quarantena.

Queste informazioni possono essere richieste dall'ONPV o da altra autorità responsabile prima dell'approvazione della ricerca da condurre. L'ONPV o altra autorità responsabile può verificare l'accuratezza della documentazione fornita ed esaminare le strutture e può richiedere modifiche se necessario.

5. Responsabilità dell'Esportatore

L'esportatore di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili è incoraggiato a garantire che:

- sono rispettati tutti i requisiti fitosanitari di importazione specificati nelle normative del Paese importatore o in un'autorizzazione di importazione (vedere anche la sezione 3.2, che descrive le responsabilità correlate dell'ONPV)
- tutta la documentazione adeguata accompagna la spedizione
- l'imballaggio è sicuro per impedire la fuoriuscita del contenuto
- gli organismi per la SIT sono stati trattati per ottenere la sterilità richiesta per tali scopi (ad es. usando l'irradiazione con la dose minima assorbita richiesta). Dovrebbero essere forniti anche i trattamenti utilizzati e un'indicazione dell'efficacia della sterilizzazione

5.1 Responsabilità specifiche relative ad organismi destinati a rilasci inondativi

Gli esportatori di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili per il rilascio inondativo dovrebbero fornire la documentazione sulle misure adottate per garantire che i livelli di contaminazione accettabili dall'ONPV o da altre autorità responsabili non vengano superati.

6. Responsabilità dell'ONPV o di altra Autorità Responsabile della Parte Contraente Importatrice al momento dell'Importazione

6.1 Ispezione

Ove richiesto (vedere la sezione 3.1.5) dopo aver verificato la documentazione, l'ispezione dovrebbe aver luogo in una stazione di quarantena indicata ufficialmente.

6.2 Quarantena

L'ONPV dovrebbe garantire che gli organismi per la lotta biologica o altri organismi utili siano coltivati o allevati in quarantena, se del caso (vedere sezione 3.1.6), per il tempo ritenuto necessario.

6.3 Rilascio

L'ONPV o altra autorità responsabile può consentire il passaggio diretto degli organismi per la lotta biologica o di altri organismi utili ai fini del rilascio, a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni (in particolare come descritto nella sezione 3) e che siano rese disponibili le prove documentali richieste (vedere sezione 4).

7. Responsabilità dell'ONPV o di altra autorità responsabile prima, durante e dopo il rilascio

Prima del rilascio, le ONPV o altre autorità responsabili sono incoraggiate a comunicare i dettagli del rilascio previsto che può interessare i Paesi vicini. Per facilitare la condivisione delle informazioni in questo modo, i dettagli delle versioni previste possono anche essere comunicati alle ORPV pertinenti prima del rilascio stesso.

Se l'analisi del rischio fitosanitario non è stata effettuata prima dell'importazione in conformità con ISPM 2 e/o ISPM 11, dovrebbe essere effettuata prima del rilascio, tenendo conto delle incertezze, come previsto da tali standard. Oltre a condurre una valutazione del rischio fitosanitario, le parti contraenti dovrebbero anche prendere in considerazione possibili impatti sull'ambiente, come quelli sugli invertebrati non oggetto di controllo.

L'ONPV o altra autorità responsabile può verificare l'efficacia dei trattamenti di sterilizzazione prima del rilascio di insetti sterili.

7.1 Rilascio

L'ONPV o altra autorità responsabile dovrebbe autorizzare e verificare i requisiti ufficiali relativi al rilascio di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili, ad es. requisiti relativi al rilascio solo in aree specifiche. Questo audit può essere utilizzato per modificare i requisiti relativi all'importazione o al rilascio dell'organismo.

7.2 Documentazione

La documentazione sufficiente per consentire la rintracciabilità degli organismi per la lotta biologica rilasciati o di altri organismi utili dovrebbe essere conservata dall'ONPV o da altra autorità responsabile.

7.3 Monitoraggio e valutazione

L'ONPV o altra autorità responsabile può monitorare il rilascio di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili al fine di valutare e, se necessario, rispondere all'impatto sugli organismi bersaglio e non bersaglio. Se del caso, dovrebbe includere un sistema di marcatura per facilitare il riconoscimento dell'organismo per la lotta biologica (ad esempio insetti sterili) o altro organismo utile rispetto all'organismo nel suo stato e ambiente naturali.

7.4 Piani d'emergenza

L'ONPV o altra autorità responsabile della parte contraente importatrice è responsabile dello sviluppo o dell'adozione di piani o procedure di emergenza, a seconda dei casi, da utilizzare all'interno del Paese importatore.

Laddove vengono identificati problemi (ad es. incidenti dannosi imprevisti), l'ONPV o altra autorità responsabile dovrebbe prendere in considerazione possibili azioni di emergenza e, se del caso, garantire che siano attuate e che tutte le parti interessate siano informate.

7.5 Comunicazione

Si raccomanda che l'ONPV o altra autorità responsabile assicuri che gli utenti locali e i fornitori di organismi per la lotta biologica o altri organismi utili, e gli agricoltori, le organizzazioni di agricoltori e altri soggetti interessati, siano tenuti sufficientemente informati e istruiti sulle misure appropriate per il loro uso.

7.6 Notificazioni

La parte contraente dovrebbe rispettare tutti gli obblighi di segnalazione previsti dalla CIPV, ad es. dove un organismo usato come organismo per la lotta biologica o organismo utile ha mostrato caratteristiche di parassita.

CIPV

La Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Vegetali (IPPC) è un accordo internazionale che mira a proteggere le piante coltivate e spontanee impedendo l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi. I viaggi e gli scambi internazionali sono sempre maggiori. Mentre le persone e le merci si muovono in tutto il mondo, gli organismi che presentano rischi per i vegetali viaggiano con loro.

Organizzazione

- ◆ Ci sono oltre 180 parti contraenti alla CIPV.
- ◆ Ciascuna parte contraente ha un'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (ONPV) ed un punto di contatto ufficiale per la CIPV.
- ◆ Nove organizzazioni regionali sulla protezione dei vegetali (ORPV) operano per facilitare l'attuazione della CIPV nei singoli Paesi.
- ◆ La CIPV collabora con le organizzazioni internazionali competenti per aiutare a costruire capacità regionali e nazionali.
- ◆ La segreteria è fornita dall'Organizzazione per il l'agricoltura e l'alimentazione (FAO).

O).

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Segreteria CIPV

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia

Tel: +39 06 5705 4812

Email: ippc@fao.org | Web: www.ippc.int

